




SISTEMA DI QUALIFICAZIONE


PROFESSIONISTI

REGOLAMENTO

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONISTI REGOLAMENTO	Data emissione: 28/09/2015 Rev. 02
---	---	---------------------------------------

INDICE

Art. 1 OGGETTO	3
Art. 2 ATTIVITÀ.....	4
Art. 3 SOGGETTI AMMESSI.....	8
Art. 4 DOMANDA DI AMMISSIONE AL SISTEMA.....	9
Art. 5 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	10
Art. 6 DOCUMENTI PER LA QUALIFICAZIONE.....	18
Art. 7 ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE	20
Art. 8 CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI.....	22
Art. 9 VALIDITÀ DELLA QUALIFICAZIONE	24
Art. 10 SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI.....	24
Art. 11 RINNOVO DELLA QUALIFICAZIONE	24
Art. 12 RIVALUTAZIONE.....	25
Art. 13 SOSPENSIONE DALLA QUALIFICAZIONE.....	25
Art. 14 ESCLUSIONE.....	27
Art. 15 PUBBLICITÀ	28
Art. 16 TUTELA DELLA PRIVACY.....	28

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONISTI REGOLAMENTO	Data emissione: 28/09/2015 Rev. 02
---	---	---------------------------------------

Art. 1


OGGETTO

1.1 Ai sensi dell'art. 232 del D.Lgs 163/06 è istituito presso l'ENAV S.p.A (di seguito ENAV) il Sistema di Qualificazione Professionisti (di seguito Sistema) che sostituisce, in ogni sua parte, il precedente "Sistema Professionisti ENAV". Il Sistema è inoltre utilizzabile ai fini della selezione degli operatori anche per gli affidamenti in economia anche per prestazioni rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina sui settori ordinari.

La Qualificazione al Sistema non costituisce titolo ai fini degli affidamenti potendo ENAV, in ogni momento, decidere di affidare gli incarichi al competente personale interno ovvero valutare di non utilizzare il sistema ma di ricorrere alle altre procedure stabilite dalla disciplina vigente.

1.2 Del suddetto Sistema, ai sensi dell'art. 232, comma 8 del D.Lgs. 163/06 possono avvalersi anche TECHNO SKY S.r.l., con sede in Roma alla Via del Casale Cavallari n. 200, ed eventuali consociate.

1.3 Il Sistema è volto alla definizione di elenchi di Professionisti (singoli o associati, società di professionisti, società di ingegneria) in possesso dei requisiti di ordine generale stabiliti dal Codice dei Contratti, di comprovata idoneità, nell'ambito dei quali individuare i soggetti cui affidare incarichi di progettazione, di direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, di collaudo, anche statico, attività di accatastamento, pratiche tecnico-amministrative e altri servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o uguale a 145.000,00 €.

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONISTI REGOLAMENTO	Data emissione: 28/09/2015 Rev. 02
---	---	---------------------------------------

- 1.4 I soggetti sono qualificati per una o più tipologia/e di attività e relativa categoria, laddove prevista, secondo delle fasce di affidamento di cui al successivo art.2.4. Le tipologie di attività sono indicate nel successivo art. 2.1 mentre le categorie sono indicate nei successivi articoli 2.2 e 2.3.
- 1.5 Il Sistema avrà durata indeterminata.
- 1.6 Il presente documento costituisce il Regolamento di Qualificazione cui riferirsi per l’inserimento dei Soggetti nel Sistema.
- 1.7 Le disposizioni del presente Sistema sono automaticamente modificate e sostituite da norme di legge o regolamentari sopravvenute incompatibili con quelle in esso contenute.

Art. 2

ATTIVITÀ

- 2.1 I Soggetti interessati potranno chiedere la qualificazione alle **tipologie di attività** riportate nel seguito:
- a. Progettazione, Direzione Lavori e Collaudo tecnico- amministrativo
 - b. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione
 - c. Collaudo statico
 - d. Attività di accatastamento e pratiche tecnico-amministrative, quali ad esempio Adempimenti autorizzativi di prevenzione incendi, e/o per l’ottenimento dei titoli abilitativi per gli interventi edilizi (SCIA, DIA, SCILA, etc..).
 - e. Altri servizi di ingegneria e architettura quali, a titolo non esaustivo:
 - e.1. Verifica della progettazione, secondo quanto disciplinato dal Capo II del Regolamento attuativo del Codice, D.P.R. 207/2010;



**SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
PROFESSIONISTI
REGOLAMENTO**

Data emissione: 28/09/2015
Rev. 02

e.2. Valutazione della sicurezza su edifici esistenti, ai sensi al Capitolo VIII delle NTC, ivi compresa la verifica alle azioni sismiche, secondo quanto nel Capitolo VII delle NTC;

2.2 Nel richiedere la qualificazione alle seguenti tipologie di attività:

- a. Progettazione, Direzione Lavori e Collaudo tecnico- amministrativo,
- b. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione,
- c. Collaudo statico,

i soggetti richiedenti devono specificare anche le categorie alle quali intendono qualificarsi definite come riportato al successivo art.2.3.

2.3 Le categorie coincidono, per le tipologie di attività riportate all'art.2.2, con le applicabili categorie dei lavori cui la tipologia di attività si riferisce, identificate nel D.M. n. 143 del 31Ottobre 2013 , riportate di seguito:

CATEGORIA	ID. OPERE	L. 143/49 CLASSI E CATEGORIE	IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE
EDILIZIA	E.01	I/a - I/b	Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice (quali tettoie, depositi e ricoveri) - Edifici industriali o artigianali di importanza costruttiva corrente con corredi tecnici di base
	E.02	I/c	Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso - Edifici industriali o artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo complesso.
	E.05	I/a - I/b	Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigenze tecniche. Edifici provvisori di modesta importanza
	E.06	I/c	Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate.



SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
PROFESSIONISTI
REGOLAMENTO

Data emissione: 28/09/2015
Rev. 02


CATEGORIA	ID. OPERE	L. 143/49 CLASSI E	IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE
	E.07	I/d	Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la media di mercato e con tipologie diversificate.
	E.08	I/c	Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, scuola Materna, Scuola Elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi.
	E.16	I/d	Sede ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici Comunali, sedi ed Uffici provinciali, Sedi ed Uffici Regionali, Sedi ed Uffici Ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di Giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura.
	E.17	I/a - I/b	Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili
	E.20	I/e	Interventi di manutenzione straordinario, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti
STRUTTURE	S.01	I/f	Strutture o parti di strutture in cemento armato, NON soggette ad azioni sismiche – riparazione o intervento locale – verifiche strutturali relative – ponteggi, centinature e strutture provvisoriale di durata inferiori a due anni.
	S.02	IX/a	Strutture o parti di strutture di tipo in muratura, legno, metallo non soggette ad azioni sismiche – riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative.
	S.03	I/g	Strutture o parti di strutture in cemento armato – Verifiche strutturali relative – Ponteggi, centinature e strutture provvisoriale di durata superiore a due anni.
	S.04	IX/b	Strutture o parti di strutture di tipo in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative – consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati – Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente – Verifiche strutturali relative
	S.05	IX/b - IX/c	Dighe, conche, elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, opere sotterranee e subacquee, Fondazioni Speciali.
	S.06	I/g – IX/c	Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari – Verifiche strutturali relative – Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine.



**SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
PROFESSIONISTI
REGOLAMENTO**

Data emissione: 28/09/2015
Rev. 02

CATEGORIA	ID. OPERE	L. 143/49 CLASSI E	IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE
IMPIANTI	IA.01	III/a	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica o industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio
	IA.02	III/b	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico
	IA.03	III/c	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice
	IA.04	III/c	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso
	IB.08	IV/c	Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia
	IB.09	IV/b	Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni di trasformazione e di conversione impianti di trazione elettrica
	IB.10	IV/a	Impianti termoelettrici - Impianti dell'elettrochimica - Impianti della elettrometallurgia - Laboratori con ridotte problematiche tecniche
	IB.11		Campi fotovoltaici - Parchi eolici
	IB.12		Micro Centrali idroelettriche - Impianti termoelettrici - Impianti della elettrometallurgia di tipo complesso
	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	V.01	VI/a
V.02		VI/a	Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte – Piste ciclabili
V.03		VI/b	Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni da compensarsi a parte – Impianti teleferici e funicolari – Piste aeroportuali e simili

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONISTI REGOLAMENTO	Data emissione: 28/09/2015 Rev. 02
---	---	---------------------------------------

CATEGORIA	ID. OPERE	L. 143/49 CLASSI E	IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE
IDRAULICA	D.04	VIII	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità, Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti di tipo ordinario.
	D.05		Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane, Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti con problemi tecnici di tipo speciale.

2.4 La qualificazione ad una tipologia di attività e la relativa categoria, laddove prevista, avviene secondo le seguenti **fasce di affidamento**:

- **FASCIA A:** fino a 10.000 €;
- **FASCIA B:** fino a 40.000 €;
- **FASCIA C:** fino a 80.000 €;
- **FASCIA D:** fino a 145.000 €.


2.5 La qualificazione ad una data tipologia di attività e ad una data categoria, laddove prevista, entro una data fascia di affidamento, abilita il soggetto ad essere selezionato per affidamenti inerenti la tipologia di attività e l'eventuale categoria di appartenenza e aventi un importo rientrante nella fascia di affidamento di qualificazione.

Art. 3

SOGGETTI AMMESSI

3.1 Possono presentare domanda di qualificazione al Sistema:

- a) liberi professionisti in forma singola o associata nelle forme ammesse dalla disciplina vigente;
- b) società di professionisti;
- c) società di ingegneria;

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONISTI REGOLAMENTO	Data emissione: 28/09/2015 Rev. 02
---	---	---------------------------------------


d) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista.

- 3.2** La Qualificazione può riguardare, oltre che Soggetti italiani, anche Soggetti appartenenti ai Paesi membri dell'Unione Europea o a Paesi terzi con i quali l'Italia o l'Unione Europea abbiano concluso intese o accordi di reciprocità per garantire l'accesso al mercato nella categoria specifica.
- 3.3** E' fatto divieto al libero professionista di chiedere singolarmente l'iscrizione per la stessa attività per la quale risulti presentata richiesta da parte di una società di professionisti o di una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o direttore tecnico, se previsto, ovvero tale società risulti già iscritta, a pena di esclusione di entrambi.
- 3.4** L'iscrizione dei Soggetti al Sistema, la sospensione e la cancellazione degli stessi, nonché le eventuali modifiche della normativa definita dal presente articolato a seguito di intervenute disposizioni di legge, di regolamento o interne, sono adottate con provvedimento dell'ENAV.

Art. 4

DOMANDA DI AMMISSIONE AL SISTEMA

- 4.1** I Soggetti interessati alla Qualificazione devono presentare, con le modalità di cui al successivo art. 4.2, apposita Domanda di ammissione al Sistema precisando:
- 1) la/le **tipologie di attività** e la/le **categorie**, laddove previste, definite nel D.M. n. 143 del 31Ottobre 2013 e s.m.i e riportate nell'art. 2.3;
 - 2) la **fascia di affidamento**;
- per le quali richiedono di essere qualificati.


	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONISTI REGOLAMENTO	Data emissione: 28/09/2015 Rev. 02
---	---	---------------------------------------

- 4.2** Per richiedere l'ammissione al Sistema, il Soggetto dovrà collegarsi al sito internet aziendale: www.enav.it →Bandi→ Sistemi di Qualificazione→ Professionisti e compilare il Questionario di Qualifica, disponibile sulla Piattaforma web dedicata al Sistema ed osservare puntualmente quanto ivi previsto.
- 4.3** La Domanda di ammissione deve essere compilata dal singolo professionista o dal legale rappresentante del Soggetto richiedente o da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura con sottoscrizione autenticata) .
- 4.4** Qualora i requisiti del Soggetto richiedente non siano sufficienti a consentirne la qualificazione nella fascia di affidamento richiesta, ENAV procederà alla qualificazione del Soggetto nella fascia di affidamento inferiore per la quale lo stesso sia dotato dei necessari requisiti.


Art. 5

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

- 5.1** Ai fini della Qualificazione, i Soggetti indicati al precedente Art. 3 dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.
- 5.2** **Requisiti di ordine generale**
- 1) Il Soggetto richiedente l'iscrizione al Sistema dovrà:
- ✓ consentire al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i.;
 - ✓ accettare i principi contenuti nel Codice Etico ENAV S.p.A. e nel modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al sito www.enav.it ;


	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONISTI REGOLAMENTO	Data emissione: 28/09/2015 Rev. 02
---	---	---------------------------------------

- ✓ accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente Regolamento;
 - ✓ impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni sostanziali dell'assetto societario, dei soggetti che amministrano il soggetto che chiede la qualificazione e dell'eventuale direttore tecnico, intervenute successivamente all'invio della domanda di iscrizione.
- 2) **Ex art. 38 D.Lgs. 163/06** e s.m.i., non saranno ammessi al presente Sistema ovvero saranno esclusi se già iscritti, i Soggetti:
- a. che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b. nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; le situazioni ostative di cui al presente comma operano se la pendenza del procedimento riguarda il singolo professionista ovvero, nel caso di professionisti associati, uno dei componenti l'associazione; i soci o il direttore tecnico, qualora previsto, se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico, qualora previsto se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONISTI REGOLAMENTO	Data emissione: 28/09/2015 Rev. 02
---	---	---------------------------------------

- c. nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione ovvero ostativa alla qualificazione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; le situazioni ostative di cui al presente comma operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del singolo professionista ovvero, nel caso di professionisti associati, di uno dei componenti l'associazione ; dei soci o del direttore tecnico, qualora previsto, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, qualora previsto, se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, qualora previsto o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso **l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di presentazione dalla domanda di qualificazione**, qualora il richiedente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONISTI REGOLAMENTO	Data emissione: 28/09/2015 Rev. 02
---	---	---------------------------------------

quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;


- d. che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e. che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f. che, secondo motivata valutazione di ENAV, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa ovvero da altre società del Gruppo o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova;
- g. che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- h. nei cui confronti, ai sensi dell'art.38 comma 1-ter del decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del predetto decreto legislativo, per aver presentato, nell'anno antecedente la data di presentazione della domanda di ammissione, falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;



**SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
PROFESSIONISTI
REGOLAMENTO**


Data emissione: 28/09/2015
Rev. 02

- i. che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
- l. che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del successivo Art. 6;
- m. nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008;
- m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, del decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del predetto decreto legislativo, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONISTI REGOLAMENTO	Data emissione: 28/09/2015 Rev. 02
---	---	---------------------------------------

nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla presentazione della domanda di qualificazione e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

- 5.2.1** Le cause di preclusione e di esclusione previste dal precedente articolo 5.2, ai sensi dell'art.38 comma 1-bis del decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.
- 5.2.2** In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione al Sistema, ENAV ne dà segnalazione all'Autorità ai sensi della disciplina vigente.
- 5.2.3** Non saranno ammessi al Sistema e, ove ammessi, saranno sospesi i Soggetti a carico dei cui amministratori, direttori tecnici, soci, dipendenti, consulenti ovvero procuratori, siano emerse, in relazione ad inchieste o indagini della magistratura, possibili circostanze o condotte, poste in essere nell'ambito di commesse presso ENAV ovvero presso Società del Gruppo, che potrebbero avere rilevanza penale e che, in relazione alle circostanze emerse, siano tali da incidere sul vincolo fiduciario committente – appaltatore.
- 5.2.4** Nel caso di consorzi stabili di cui al precedente art.3.1, lettera d) del presente regolamento le situazioni ostative all'iscrizione al sistema non devono sussistere nei confronti delle società di professionisti ovvero delle società di ingegneria componenti

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONISTI REGOLAMENTO	Data emissione: 28/09/2015 Rev. 02
---	---	---------------------------------------


il consorzio e nei casi di professionisti singoli o associati nei confronti di ciascun professionista.

5.3 Requisiti tecnico/organizzativi

1) La qualificazione a ciascuna tipologia di attività e alla relativa categoria, laddove prevista, è subordinata al soddisfacimento dei seguenti requisiti tecnico/organizzativi:

- nel caso di libero professionista (singolo o associato), lo stesso alla data di presentazione della domanda di qualificazione deve essere dotato di **esperienza non inferiore a tre anni** in servizi svolti per la tipologia di attività e per la relativa categoria, laddove prevista, per le quali si richiede la qualificazione,
- nel caso di società di professionisti, alla data di presentazione della domanda di qualificazione, **almeno un socio** della società deve essere dotato di **esperienza non inferiore a tre anni** in servizi svolti per la tipologia di attività e per la relativa categoria, laddove prevista, per le quali si richiede la qualificazione;
- nel caso di società di ingegneria, alla data di presentazione della domanda la stessa deve **avere in organico almeno un ingegnere o architetto** con almeno **dieci anni di iscrizione all'Albo professionale, in qualità di Direttore Tecnico e di esperienza non inferiore a tre anni**, in servizi svolti per la tipologia di attività e per la relativa categoria, laddove prevista, per le quali si richiede la qualificazione.

2) La qualificazione ad una data fascia di affidamento è invece subordinata al soddisfacimento del seguente requisito tecnico/organizzativo: aver eseguito nei **tre**

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONISTI REGOLAMENTO	Data emissione: 28/09/2015 Rev. 02
---	---	---------------------------------------

anni antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione computati a decorrere da questa stessa data, come minimo:

- a) **un contratto** per prestazioni di servizi (afferenti la tipologia di attività e la relativa categoria , laddove prevista, per le quali si richiede la qualificazione) **di importo non inferiore al 40%** del limite massimo della fascia di affidamento per la quale si richiede la qualificazione;


in alternativa,

- b) **due contratti** per prestazioni di servizi (afferenti la tipologia di attività e la relativa categoria, laddove prevista, per le quali si richiede la qualificazione) **di importo complessivo cumulato non inferiore al 50%** del limite massimo della fascia di affidamento per la quale si richiede la qualificazione;

in alternativa,

- c) **tre contratti** per prestazioni di servizi (afferenti la tipologia di attività e la relativa categoria, laddove prevista, per le quali si richiede la qualificazione) **di importo complessivo cumulato non inferiore al 60%** del limite massimo della fascia di affidamento per la quale si richiede la qualificazione.


- 3) Ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnico/organizzativi, i consorzi stabili si qualificano attraverso i requisiti dei consorziati. Possono inoltre avvalersi dei requisiti maturati dalle singole società che vi partecipano nei tre anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile.

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONISTI REGOLAMENTO	Data emissione: 28/09/2015 Rev. 02
---	---	---------------------------------------

Art. 6

DOCUMENTI PER LA QUALIFICAZIONE

- 6.1** I Soggetti che intendono richiedere la Qualificazione devono compilare il Questionario di Qualifica di cui al precedente Art. 4, producendo la documentazione di seguito descritta.
- 6.2** La documentazione richiesta e gli eventuali allegati devono essere redatti esclusivamente in lingua italiana.
- 6.3** Tutte le dichiarazioni, le relazioni e gli elenchi richiesti devono essere resi e sottoscritti digitalmente:
- in caso di libero professionista, in forma singola o associata, dal professionista stesso;
 - negli altri casi, dal legale rappresentante del soggetto interessato o da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura con sottoscrizione autenticata).
- 6.4** Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in merito alle circostanze di cui al precedente art.5.2, devono essere compilate utilizzando gli appositi moduli predisposti da ENAV e corredate da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
- 6.5** Ai fini della qualificazione si richiede inoltre di fornire utilizzando gli appositi moduli predisposti da ENAV:
- 1) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante:
 - a. iscrizione all'Albo professionale o equipollente iscrizione secondo la legge dello Stato di appartenenza del libero professionista oppure del

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONISTI REGOLAMENTO	Data emissione: 28/09/2015 Rev. 02
---	---	---------------------------------------

socio/professionista che consente di soddisfare i requisiti di cui all'art.5.3, comma 1);

- b. il conseguimento dei Crediti Formativi Obbligatorî per l'esercizio della professione, cosî come disposti dagli Ordini professionali di appartenenza, all'atto della presentazione della domanda di qualificazione e il mantenimento dell'abilitazione all'esercizio della professione per il periodo di validità della qualificazione;

in caso di società:


- c. iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. o equipollente iscrizione secondo la legge dello stato di appartenenza;
- d. che nessun amministratore, socio, dipendente, consulente o direttore tecnico, se previsto, della stessa società ha presentato richiesta di iscrizione ovvero risulta già iscritto per le stesse attività in qualità di libero professionista;

oppure in caso di libero professionista:

- e. di non essere amministratore, socio, dipendente, consulente o direttore tecnico, se previsto, della stessa società che ha presentato richiesta di iscrizione o che risulta già iscritta per le stesse attività.

6.6 La documentazione comprovante il possesso dei **requisiti tecnico/organizzativi** di cui all'art.5.3 che deve essere fornita all'atto della presentazione della domanda di qualificazione si compone:

- 1) del curriculum professionale, mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, riferito al libero professionista oppure al socio/professionista che consente di soddisfare i requisiti di cui all'art.5.3, comma 1) e contenente la

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONISTI REGOLAMENTO	Data emissione: 28/09/2015 Rev. 02
---	---	---------------------------------------

descrizione degli incarichi regolarmente eseguiti negli ultimi tre anni, dalla data di presentazione della domanda di qualificazione, in relazione alla tipologia di attività e alla relativa categoria per le quali si richiede la qualificazione, redatto utilizzando gli appositi moduli predisposti da ENAV;

2) di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui all'art.5.3., comma 2), redatta utilizzando gli appositi moduli predisposti da ENAV.

6.7 ENAV si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la veridicità delle dichiarazioni presentate; in caso di rilevata discordanza tra quanto dichiarato e le risultanze della documentazione prodotta restano ferme le segnalazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000.


6.8 ENAV si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato nella Domanda di Qualificazione al Sistema, nonché il possesso degli ulteriori requisiti e l'inesistenza delle situazioni di incompatibilità previsti dalla legge e dai regolamenti in vigore per l'affidamento degli specifici incarichi.

Art. 7


ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

7.1 ENAV dispone la Qualificazione dei Soggetti sulla base della documentazione pervenuta e degli accertamenti necessitati e, secondo l'ordine progressivo di presentazione delle domande compiutamente redatte. All'uopo fa fede la data di inserimento nel sistema, come descritto nell'art.4.2.

7.2 Entro sei mesi dalla presentazione della domanda di qualificazione compiutamente documentata ENAV comunica l'esito del procedimento di qualificazione.

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONISTI REGOLAMENTO	Data emissione: 28/09/2015 Rev. 02
---	---	---------------------------------------


- 7.3 Nell'eventualità che il procedimento di qualificazione non possa essere ultimato nel termine di cui al precedente comma, ENAV entro due mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda compiutamente documentata, comunica al Soggetto richiedente la nuova data di emissione dell'esito del suddetto procedimento che, in ogni caso, dovrà essere fissata entro otto mesi dalla data di presentazione della domanda.
- 7.4 Qualora la documentazione presentata e/o i dati non siano ritenuti completi o esaurienti, ENAV ne dà comunicazione al soggetto richiedente entro due mesi. Il procedimento di qualificazione viene quindi sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni. In tale caso, il predetto termine di sei mesi decorre dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del Sistema vigenti a tale data.
- 7.5 La mancata integrazione dei documenti necessari al completamento della domanda **entro 3 mesi** dalla richiesta farà considerare come mai presentata la domanda di qualificazione.
- 7.6 L'esito negativo della Qualificazione viene comunicato al richiedente interessato, indicandone i motivi.
- 7.7 La comunicazione relativa all'esito del procedimento di qualifica verrà effettuata da parte di ENAV tramite posta certificata (area.technica.aqd@pec.enav.it) all'indirizzo di posta certificata indicato dal Soggetto all'atto dell'iscrizione al Sistema. Tutte le altre comunicazioni da parte di ENAV avverranno tramite e-mail inviata dal portale e/o dalla casella di posta QualificazioneProfessionisti@enav.it all'indirizzo e-mail comunicato dal Soggetto all'atto dell'iscrizione al sistema.

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONISTI REGOLAMENTO	Data emissione: 28/09/2015 Rev. 02
---	---	---------------------------------------

Art. 8

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

- 8.1 La selezione del Soggetto qualificato, cui affidare l'incarico professionale avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
- 8.2 ENAV, qualora intenda procedere all'affidamento degli incarichi avvalendosi del Sistema, invita, con le modalità previste dal D.Lgs. n. 163/2006, solo i Soggetti Qualificati.
- 8.3 Per l'affidamento di ogni singolo incarico, di norma secondo il criterio di rotazione, ENAV si riserva di verificare l'idoneità, in relazione alla documentazione presentata all'atto della richiesta di inserimento nell'elenco, per la specifica prestazione professionale da svolgersi.
- 8.4 L'esecuzione dell'incarico professionale conferito alle società di professionisti o di ingegneria dovrà essere eseguito solo dai soci che consentono di soddisfare i requisiti tecnico/organizzativi di cui all'art.5.3, comma 1). I nominativi dei sostituti/collaboratori andranno comunicati ad ENAV S.p.A che potrà dissentire dandone a sua volta comunicazione alla società entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- 8.5 Quando le caratteristiche delle attività oggetto di affidamento lo richiedano, ai fini della selezione dei Soggetti da invitare alle procedure, ENAV, previa esplicitazione delle ragioni tecnico-operative, potrà prendere in considerazione, quale requisito ulteriore ai fini della selezione, l'aver svolto le attività oggetto di Qualificazione **in ambito aeroportuale o similare..**

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONISTI REGOLAMENTO	Data emissione: 28/09/2015 Rev. 02
---	---	---------------------------------------

A tale scopo i Soggetti possono corredare la domanda di Qualificazione al Sistema con le certificazioni attestanti lo svolgimento delle suddette attività.


Tali sono gli incarichi espletati nell'ambito del sedime aeroportuale e/o ad esso strettamente connessi e/o accessori, nonché nell'ambito degli impianti terminali di trasporto con caratteristiche analoghe, sia sotto il profilo della sicurezza che sotto quello logistico amministrativo.

In tal senso rilevano entrambi i seguenti elementi:

- la pluralità di operatori pubblici e privati coinvolti (società ed enti di gestione, operatori logistici e di trasporto, dogana, etc.);
- l'aver operato in ambienti ad elevato rischio di interferenza con processi operativi ad alta tecnologia e strettamente interconnessi.

8.6 ENAV procederà a verificare ai sensi della disciplina vigente in capo ai soggetti aggiudicatari la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione al Sistema.

8.7 Salvo che non ricorrano le ipotesi previste dalla disciplina vigente che rendano necessario o anche solo consentano l'affidamento di un ulteriore contratto ad un soggetto già affidatario di precedenti incarichi, ENAV può invitare a gara, in aggiunta ai soggetti selezionati applicando il criterio di rotazione di cui all'art.8.3, quei soggetti che abbiano in corso di esecuzione con ENAV altri contratti della medesima tipologia di prestazioni oggetto della gara stessa, anche qualora il valore delle prestazioni già affidate (con l'utilizzo del presente sistema o di quello previgente) in corso di esecuzione sia cumulativamente pari o superiore al limite massimo della fascia di affidamento per la quale siano stati qualificati.

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONISTI REGOLAMENTO	Data emissione: 28/09/2015 Rev. 02
---	---	---------------------------------------

Art. 9

VALIDITÀ DELLA QUALIFICAZIONE

- 9.1** La Qualificazione ha validità **triennale** a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito della domanda al Soggetto richiedente.

Art. 10


SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI

- 10.1** I Soggetti qualificati e quelli qualificandi inseriscono, sulla piattaforma dedicata al Sistema, le variazioni dei requisiti di cui al precedente Art. 5 ai fini della Qualificazione.
- 10.2** Tale variazione deve essere effettuata nel termine di trenta giorni dal verificarsi delle variazioni medesime.
- 10.3** L'omessa o tardiva segnalazione delle sopra citate variazioni peggiorative, comporta la sospensione della qualificazione di cui al successivo Art. 13, nel caso di soggetti qualificati e alla sospensione del procedimento di qualificazione, nel caso di soggetti non ancora qualificati.

Art. 11

RINNOVO DELLA QUALIFICAZIONE

- 11.1** I Soggetti qualificati che abbiano interesse a rinnovare la qualificazione al Sistema devono presentare domanda, corredata dall'intera documentazione aggiornata, nel semestre precedente la data di scadenza della qualificazione, collegandosi alla Piattaforma dedicata al Sistema.

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONISTI REGOLAMENTO	Data emissione: 28/09/2015 Rev. 02
---	---	---------------------------------------

Le domande di rinnovo inoltrate successivamente al termine di scadenza saranno considerate domande di qualificazione.

11.2 Il rinnovo della qualificazione ha validità di tre anni a partire:

- dalla data di scadenza della qualificazione stessa, nel caso in cui il procedimento di valutazione della domanda di rinnovo si concluda positivamente prima di tale data;
- dalla data di comunicazione del rinnovo, qualora il procedimento di valutazione della domanda di rinnovo si concluda positivamente dopo la data di scadenza della qualificazione.

11.3 ENAV comunica al Soggetto l'esito del procedimento di rinnovo con le modalità indicate all'art. 7.

Art. 12

RIVALUTAZIONE


12.1 La Rivalutazione attiene al momento successivo alla Qualifica del Soggetto, quale risultato della verifica dei requisiti di idoneità nonché, della valutazione complessiva della capacità operativa e del grado di affidabilità inerente le prestazioni espletate.

12.2 ENAV procede alla Rivalutazione periodicamente.

Art. 13

SOSPENSIONE DALLA QUALIFICAZIONE

13.1 La Sospensione consiste nella temporanea esclusione dal Sistema. In caso di procedure in corso di affidamento, ENAV si riserva di non ammettere, non aggiudicare ovvero in

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONISTI REGOLAMENTO	Data emissione: 28/09/2015 Rev. 02
---	---	---------------------------------------

caso di aggiudicazione avvenuta di non stipulare il contratto con il Soggetto nei cui confronti sia stata disposta la sospensione.

13.2 Salvo diversa previsione normativa, ENAV si riserva la facoltà di sospendere dalla Qualificazione il soggetto:


- 1) nei cui confronti sia concluso negativamente il processo di valutazione della capacità operativa e del grado di affidabilità inerente le prestazioni espletate di cui all'art. 12;
- 2) quando, in relazione ad inchieste o indagini della magistratura, siano emerse a carico degli amministratori, direttori tecnici, soci, dipendenti, consulenti ovvero procuratori, possibili circostanze o condotte, poste in essere nell'ambito di commesse presso ENAV ovvero presso Società del Gruppo, che potrebbero avere rilevanza penale e che, in relazione alle circostanze emerse, siano tali da incidere sul vincolo fiduciario committente – appaltatore.

13.3 La Sospensione viene comunicata per iscritto al Soggetto interessato corredata dell'indicazione dei motivi che l'hanno causata.

13.4 Il provvedimento di sospensione ha una durata pari a sei mesi che, comunque, si protrae fino alla rimozione dei motivi predetti. In ogni caso, la sospensione non va oltre la naturale data di scadenza della Qualificazione del soggetto interessato.

13.5 Il Soggetto, se la cessazione delle cause determinanti la sospensione avviene durante il periodo di validità triennale della qualificazione, può richiedere la revoca della stessa inviando una email all'indirizzo qualificazioneprofessionisti@enav.it.

13.6 Qualora non venga presentata una richiesta di revoca prima della data di naturale scadenza della qualificazione del soggetto interessato, quest'ultimo può presentare una nuova domanda di qualificazione secondo quanto previsto nell' Art. 4.

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONISTI REGOLAMENTO	Data emissione: 28/09/2015 Rev. 02
---	---	---------------------------------------

13.7 L'accoglimento o meno dell'istanza di revoca viene comunicato da ENAV; la riammissione al Sistema decorre dalla data della comunicazione e dura sino alla naturale scadenza.

Art. 14

ESCLUSIONE


14.1 L'esclusione è la definitiva cancellazione del Soggetto qualificato dal Sistema.

14.2 ENAV dispone l'esclusione nei casi in cui il Soggetto Qualificato:

- non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 5.2;
- sia incorso, nei precedenti contratti con ENAV ovvero con altre società del Gruppo, nella violazione del codice etico;
- in relazione alle circostanze di cui al precedente art. 13.2, comma 2) sia destinatario di una sentenza definitiva di condanna o sia sottoposto ad un provvedimento interdittivo *ex* D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
- sia incorso nella seconda Sospensione dalla Qualificazione negli ultimi due anni.

14.3 ENAV provvederà, altresì, all'esclusione dei Soggetti qualificati che facciano espressa richiesta di cancellazione dal Sistema.

14.4 ENAV comunica per iscritto al Soggetto interessato il suddetto provvedimento con l'indicazione dei motivi ad esso sottesi.

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONISTI REGOLAMENTO	Data emissione: 28/09/2015 Rev. 02
---	---	---------------------------------------

14.5 Il Soggetto escluso, trascorso un anno dall'avvenuta comunicazione di esclusione, può presentare una nuova istanza di qualificazione, salvo il caso in cui l'esclusione consegua ad uno dei motivi di cui all'art.5.2, comma 2) lettere a. e b.

Art. 15

PUBBLICITÀ

Si rende nota l'esistenza del presente Sistema di Qualificazione ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs 163/06 mediante apposito avviso, pubblicato sui siti informatici di cui all'art. 66, comma 7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., sul sito Internet di ENAV, nella sezione Bandi → Servizi – Bandi Aperti.

Art. 16

TUTELA DELLA PRIVACY

16.1 ENAV, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", precisa che:

- a. i trattamenti connessi ai servizi web del Portale, predisposto per la presentazione della Domanda di Qualifica, hanno luogo presso la sede di i-Faber, nominata Responsabile esterno del trattamento ed i dati personali raccolti sono trattati da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, preventivamente identificati, opportunamente istruiti e incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. I dati personali possono essere messi a disposizione dei soggetti terzi preposti all'esecuzione di attività connesse e strumentali al trattamento stesso e alle Autorità competenti in assolvimento di obblighi di legge;



**SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
PROFESSIONISTI
REGOLAMENTO**

Data emissione: 28/09/2015
Rev. 02

- b. il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti e, ove occorra, delle persone che all'interno dei soggetti richiedenti, ricoprono cariche sociali, consisterà nella registrazione e nell'elaborazione anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ai fini del vaglio dei requisiti di carattere giuridico, economico e tecnico richiesti per la qualificazione agli effetti di successivi inviti a gara. Tali dati saranno conservati presso ENAV per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali;
- c. alcuni dei dati in questione sono acquisiti in osservanza agli obblighi di legge e/o di regolamenti e direttive nazionali e comunitarie. Il conferimento dei rimanenti dati è facoltativo, pur costituendo condizione necessaria ai fini dell'iscrizione al Sistema;
- d. l'eventuale rifiuto di corrispondere i dati può comportare l'impossibilità di attendere agli accordi intrapresi, in *toto* o in parte.

16.2 Il Responsabile e Titolare del trattamento di tali dati è ENAV S.p.A., con sede in Roma alla Via Salaria, 716.

16.3 Tali dati non saranno oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi previste e disciplinate dalla legge nazionale e comunitaria e di quanto è strettamente dovuto, ai fini di trasparenza, in materia di pubblicità degli esiti di gara.

16.4 In ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 rivolgendosi, per iscritto, al Titolare del trattamento dati.